



COMUNE DI NOVI LIGURE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 2/3/2006.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 in data 24/10/2007.*

Il Regolamento trova fondamento e completamento nel Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale approvato con [D.P.R. 10.09.1990, n. 285](#) e qui si intende espressamente richiamato.

Parimenti trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- l'Ordinamento dello Stato Civile;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [D.Lgs 18.08.2000, n. 267](#);
- le leggi, le circolari ed i regolamenti speciali.

TITOLO I

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 1

Esecuzione del trasporto.

Nell'ambito del Comune di Novi Ligure i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del [D.P.R. 10.09.1990, n. 285](#).

Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al Titolo V, Parte I, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

I trasporti a carattere istituzionale consistono in:

- trasporto di salme di persone, decedute sulla pubblica via o in solitudine, nel territorio Comunale, dal luogo del decesso all'obitorio del Cimitero;
- trasporto di salme di persone indigenti o decedute in solitudine, nell'ambito del Comune di Novi Ligure dal luogo del decesso al Cimitero per la tumulazione;
- trasporto presso l'obitorio del Cimitero di salme di persone, decedute in abitazioni ubicate nel territorio comunale, non idonee dal punto di vista igienico-sanitario al periodo di osservazione della salma.

Art. 2

Trasporti eseguiti da privati.

E' consentito alle imprese di onoranze funebri di eseguire il trasporto di salme provenienti da altri comuni e destinate al Cimitero di Novi Ligure o di salme di persone decedute nell'ambito comunale destinate a sepoltura nei cimiteri di Novi Ligure o di altro comune.

Le Amministrazioni militari, le Congregazioni e le Confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei loro soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 3

Trasporto e sepoltura.

Il trasporto si intende eseguito quando il feretro sarà giunto alla soglia del Cimitero, ove sarà preso in carico dal personale cimiteriale.

Il seppellimento viene, di norma, eseguito a conclusione del servizio funebre senza soluzione di continuità, salvo i sottoelencati casi:

- salme provenienti da altri comuni che giungano al Cimitero in orari diversi da quelli previsti per la tumulazione;
- salme destinate all'inumazione (terra) che giungano al Cimitero con condizioni meteorologiche che non consentano l'esecuzione delle operazioni necessarie (scavo e movimentazione terra).

Nei suddetti casi le salme saranno ricevute e stazioneranno per il tempo necessario nella camera mortuaria del Cimitero urbano senza oneri a carico degli utenti.

Art. 4

Trasporti gratuiti.

Sono gratuiti i trasporti di persone decedute nel territorio comunale che risultino indigenti.

Sono considerate indigenti:

- le persone ricoverate in istituti a carico della Pubblica Amministrazione;
- le persone decedute in solitudine;
- le persone che abbiano usufruito di assistenza economica continuativa, certificata dalla Pubblica Amministrazione o da altri enti preposti.

Alle persone di cui sopra si riconosce il diritto alle esequie fornendo la cassa completa, il trasporto presso il luogo di culto e l'inumazione in campo comune.

L'accertamento di indigenza non produce effetto nel caso in cui venga richiesto il trasporto al cimitero di altro comune o la tumulazione in sepolcro a concessione onerosa.

Art. 5

Orario dei funerali.

Gli orari nei quali è possibile svolgere i funerali sono fissati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo le esigenze di servizio e di viabilità.

L'ora del servizio sarà stabilita secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari.

Per un decesso avvenuto fuori Comune con arrivo della salma direttamente al Cimitero, si darà luogo alla sepoltura compatibilmente con lo svolgimento di altri eventuali funerali provenienti dalle parrocchie cittadine.

Il sabato pomeriggio sono consentiti soltanto i funerali per le salme decedute in Novi con scadenza necroscopica compresa tra le ore 11.00 e le 15.00 del sabato stesso. Nel rispetto di tale organizzazione non sarà consentito fissare funerali il sabato per salme aventi periodo di osservazione di 24 ore in scadenza entro l'orario dei potenziali servizi previsti nella giornata di venerdì.

Le salme che giungeranno al cimitero in orari diversi da quelli fissati saranno accolte nella camera mortuaria cimiteriale e saranno sepolte nel primo orario disponibile nei giorni successivi.

Non è consentito lo svolgimento di funerali nei giorni festivi.

Art. 6.

Percorso.

Gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso;
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 7

Norme generali per il trasporto.

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al [D.P.R. n. 285/1990](#).

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

Art. 8

Riti religiosi.

I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la Legge 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 9

Trasferimento di salme senza funerale.

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito automezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del [D.P.R. n. 285/1990](#), in modo che sia impedita la vista all'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, esso detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 11

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro Comune possono effettuare una sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito o di dispersione sono autorizzati con unico decreto emanato dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 12

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato con decreto, a seguito di domanda degli interessati, visto il nulla osta del Responsabile dell'A.S.L. competente.

Art. 13

Trasporti all'estero o dall'estero.

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla

Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con Regio Decreto 1.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del [D.P.R. n. 285/1990](#); nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento al [D.Lgs. 112/1998](#), al D.P.C.M. 26 maggio 2000 e al [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Art. 14

Trasporto di ceneri e resti.

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

Art. 15

Rimessa delle auto funebri e sosta autofunebri di passaggio.

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'Autorità di P.S. e del Servizio Antincendi.

Le autofunebri di passaggio, trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II

CIMITERI E REPARTI

Art. 16

Cimiteri.

Il Comune di Novi Ligure è dotato di n. 1 Cimitero Urbano e n. 1 Cimitero Frazionale in località Merella.

Entrambi i Cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e aree riservate alle sepolture di famiglia (tombe romane e cappelle).

Sono individuate inoltre aree specifiche per:

- inumazione parti anatomiche riconoscibili;
- dispersione ceneri;
- inumazione di salme appartenenti a culti religiosi diversi.

Art. 17

Ricevimento salme e seppellimento.

Le salme destinate a inumazione o tumulazione sono ricevute nei Cimiteri solo se accompagnate dai documenti previsti per legge (autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nonché autorizzazione al trasporto se provenienti da altri Comuni).

Si ricevono inoltre nel Cimitero Urbano, accompagnate da specifico verbale, le salme di persone decedute in solitudine o sulla pubblica via (incidenti, morti improvvise, ecc.) o in luoghi non idonei alla permanenza della salma per motivi igienico-sanitari, quando ciò venga disposto dal Medico Legale o dall'Autorità Giudiziaria. Dette salme sono conservate presso la camera mortuaria dell'obitorio del Cimitero.

Art. 18

Sistema e durata delle sepolture.

Le sepolture possono essere:

- per inumazione;
- per tumulazione.

La durata delle sepolture a inumazione è di anni 15.

La durata delle altre sepolture varia in base alla tipologia del tumulo:

- anni 40 per i loculi;
- anni 30 per le cellette ossario;
- anni 99 per i sepolcri di famiglia (tombe romane e cappelle).

Tutti i tipi di sepoltura sopra elencati sono a pagamento come da tariffario vigente al momento della inumazione o tumulazione.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione di loculi per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

È consentito il prolungamento di concessione di loculi per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento delle concessioni è dovuto il canone stabilito in tariffa.

A richiesta del concessionario o suo erede, le concessioni delle cellette ossario e dei loculi possono essere prorogate per un periodo pari al 50% della durata iniziale, dietro corresponsione del 50% della tariffa in vigore al momento della richiesta di proroga.

Quando la sepoltura riguardi un tumulo individuale (loculo), la stessa deve intendersi destinata esclusivamente alla salma indicata sul relativo atto di concessione. Qualora il concessionario o suoi eredi intendano tumulare in un loculo una salma diversa da quella indicata nell'atto, dovranno retrocedere la concessione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 del presente Regolamento, e ripagare la stessa secondo la tariffa vigente al momento della richiesta.

Le sepolture a tumulazione, sia singole sia familiari, costituiscono speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 19

Concetto della concessione.

Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del codice civile, costituisce bene demaniale, per cui la concessione di sepolture private sia individuali sia familiari è concessione amministrativa di bene demaniale. Con la concessione il Comune può assegnare a chi ne faccia richiesta:

- una determinata area di cimitero sulla quale erigervi un sepolcro di famiglia a cielo aperto (tomba romana o cappella);
- uno o più tumuli individuali (loculo o celletta ossario), con diritto d'uso temporaneo;
- tombe romane o edicole funerarie già esistenti.

Tale diritto non è alienabile né commerciabile a nessun titolo.

Le concessioni relative ai loculi e cellette ossario vengono rilasciate quando la tumulazione riguardi la salma o resti mortali o ceneri di persona residente o nata nel Comune di Novi Ligure; qualora al momento del decesso la persona avesse trasferito la residenza in altro comune, la sua tumulazione all'interno del Cimitero urbano potrà essere autorizzata solo se la medesima sia stata iscritta precedentemente nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune per almeno un decennio. Per le salme delle persone decedute nel

territorio del Comune che non vi siano nate né vi abbiano mai avuto la residenza, potrà essere autorizzata l'inumazione in campo comune.

È consentita altresì la tumulazione delle salme dei coniugi di defunti già sepolti nel Cimitero, che al momento del decesso non abbiano avuto i requisiti previsti dai commi precedenti del presente articolo.

Le concessioni relative ai sepolcri di famiglia (aree, tombe romane e cappelle) si rilasciano a persone nate o residenti nel comune o che vi abbiano avuto la residenza per almeno un decennio.

La concessione è soggetta:

- a revoca per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione di altra area o sistemazione equivalente;
- a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, per inadempienza delle clausole contrattuali, a seguito di estumulazione della salma per riduzione o traslazione e, quando trascorso un anno dalla data di decesso, la salma non risulti essere mai stata tumulata nel loculo concesso.

Art. 20

Vari tipi di concessione a pagamento.

Le concessioni consistono in:

- uso temporaneo per anni 40, a decorrere dalla data di registrazione del contratto, di loculi individuali;
- uso temporaneo per anni 30, a decorrere dalla data di registrazione del contratto, di cellette ossario;
- uso temporaneo per anni 99, a decorrere dalla data di registrazione del contratto, di aree destinate alla costruzione di sepolcro di famiglia (tomba romana o cappella);
- uso temporaneo per anni 99, a decorrere dalla data di registrazione del contratto, di tombe romane o cappelle di nuova costruzione o già esistenti.

Art. 21

Concessioni a titolo gratuito.

È possibile concedere a titolo gratuito cellette ossario, per la sistemazione di resti mortali derivanti da estumulazione e riduzione di salme

già tumulate in sepolture perpetue (loculi, tombe e cappelle) che siano state retrocesse dal concessionario/i o suo/suoi erede/i al Comune.

La concessione di colombari è gratuita nel caso in cui un titolare di più concessioni perpetue intenda retrocedere al Comune le relative sepolture e al contempo mantenerne una per se stesso o parente/affine vivente per la tumulazione della futura salma. La nuova concessione avrà la durata prevista dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico del concessionario.

Art. 22

Modalità della concessione (loculi, cellette ossario, aree, tombe romane e cappelle gentilizie).

La concessione cimiteriale è rilasciata dal Comune ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti, del [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e l'istruttoria dell'atto è affidata all'Ufficio Servizi Cimiteriali e firmata sia dal Dirigente del Comune sia dal concessionario. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.

L'atto non potrà essere rogato se il richiedente non avrà ottemperato al pagamento del corrispettivo dovuto secondo il tariffario vigente e al versamento delle spese per la stesura dell'atto, da effettuarsi in un'unica soluzione e anteriormente alla tumulazione della salma. In mancanza della regolarizzazione della pratica amministrativa non potrà essere autorizzata la tumulazione.

Art. 23

Doveri dei concessionari.

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme del presente regolamento nonché le istruzioni e le condizioni risultanti dal contratto per i diversi tipi di sepoltura.

Art. 24

Decadenze.

Le concessioni cimiteriali si intendono decadute prima della scadenza del termine qualora i relativi sepolcri non risultino realizzati nel termine stabilito o si trovino in stato di completo e palese abbandono. Rilevandosi tali condizioni sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida per atto del Dirigente del Servizio Cimiteriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il concessionario o suo erede non risulti reperibile sarà posto avviso di diffida sul sepolcro, presso la bacheca posta all'ingresso del Cimitero Urbano e all'Albo Pretorio, allorché siano risultate infruttuose le ricerche storico anagrafiche eseguite a cura dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Decorso il termine di trenta giorni stabilito dalla diffida, ove non ricorrano circostanze tali da

giustificare il protrarsi dell'abbandono, sarà pronunciata la decadenza con apposito atto dirigenziale.

La diffida e la conseguente decadenza potrà riguardare anche singoli cointestatari che non abbiano ottemperato, entro i tempi utili, alle richieste formali del Comune in relazione alla concessione e manutenzione del loro sepolcro o quando gli stessi risultino irreperibili. Tale disposizione non viene a inficiare il diritto concessorio degli altri cointestatari.

I concessionari o loro eredi, contattati per i motivi suesposti, possono richiedere formalmente (per iscritto) ricerche di tipo storico anagrafico volte all'individuazione di altri aventi diritto; l'Ufficio Servizi Cimiteriali è autorizzato a effettuare tali approfondimenti dietro corresponsione dell'importo indicato nel tariffario, come da Legge n. 604/1962. Rimane l'obbligo a carico dei concessionari o loro eredi, come risultano dal registro delle concessioni, di provvedere all'espletamento di quanto necessario a rendere il sepolcro conforme alle leggi vigenti.

Le salme presenti nel sepolcro la cui concessione sia stata dichiarata decaduta saranno estumulate e i resti mortali derivanti verranno depositati nell'ossario comune. Nel caso in cui le salme estumulate non si trovino in stato di completa mineralizzazione, saranno inumate in campo comune come previsto dal [D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990](#).

E' dovere degli eredi concessionari dare comunicazione all'ufficio competente dei subentri, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 29 del presente Regolamento, in materia di successioni.

Nel caso in cui gli eredi non ottemperino a tale disposizione entro tre anni dal decesso del loro predecessore, il Comune potrà considerare nullo il diritto concessorio dei medesimi, senza necessità di suffragare la decadenza con atto formale. Il termine di 3 anni deve essere rispettato dagli interessati, anche quando la voltura faccia riferimento a disposizione testamentaria. La copia del testamento, anche olografo, successivamente alla pubblicazione, deve essere presentata all'ufficio competente. Il superamento dei termini utili, equivarrà automaticamente a decadenza del diritto concessorio.

Art. 25

Retrocessioni.

In caso di rinuncia a concessioni a tempo determinato il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data dell'atto di concessione.

Il Comune non provvede a nessun tipo di rimborso a fronte di retrocessioni che riguardino sepolcri di famiglia già concessi a perpetuità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 del presente Regolamento. Uno o più eredi possono rinunciare definitivamente ai loro diritti concessori, implicando in tal modo che la gestione della concessione rimanga di competenza degli altri aventi titolo come risultano dal registro delle concessioni.

Le retrocessioni riguardanti sepolcri di famiglia perpetui (tombe, cappelle) possono essere accettate tramite autocertificazione ai sensi del

[D.P.R. N. 445/2000](#), a cui sia stata allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante; la rinuncia può essere ricevuta a mezzo fax.

Art. 26

Cellette ossario.

Nei Cimiteri di Novi sono concedibili cellette ossario, per la tumulazione esclusivamente di resti mortali o ceneri, della durata di anni 30. La concessione si rilascia soltanto a chi ne faccia uso immediato.

Art. 27

Concessioni loculi a viventi.

Non è consentita la prenotazione di tumuli individuali (loculi) per persone viventi, salvo i seguenti casi:

- quando, a seguito del decesso di un coniuge, il vedovo/a desideri ottenere in concessione per sé il loculo adiacente al tumulo del/della de cuius, presentandosene la disponibilità. L'ufficio competente di norma redige un atto di concessione unico per i due loculi con decorrenza dalla data del contratto stesso. Laddove non fosse possibile individuare immediatamente un tumulo destinato al coniuge vivente, non appena venga a crearsi la necessaria disponibilità di tale sito cimiteriale sarà dato seguito alla nuova concessione; tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui un figlio venga a mancare prima dei genitori;
- quando il nucleo familiare sia costituito da una sola persona, che abbia compiuto 65 anni, senza parenti o affini e che sia in grado di autocertificare tale situazione;
- quando i familiari di persona affetta da malattia terminale portino a conoscenza dell'ufficio tale situazione e desiderino ottenere in concessione un sito cimiteriale per il loro congiunto (loculo o celletta ossario), potrà essere accettata una prenotazione temporanea, senza oneri, che non dovrà durare più di 30 giorni a decorrere dal momento in cui il personale preposto sia venuto a conoscenza del fatto. Trascorso detto periodo, il sito sarà concesso secondo le modalità di cui ai precedenti articoli ovvero ritornerà nella piena disponibilità del Comune;
- a fini di autofinanziamento per la costruzione di nuovi loculi. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, dovrà indicare il numero

complessivo di loculi da concedere, così come l'età dei concessionari che comunque non dovrà essere inferiore a 65 anni.

Art. 28

Disposizioni concernenti le concessioni di aree per la costruzione di sepolcri di famiglia.

Possono essere concesse all'interno dei cimiteri, ove ne sia stata verificata la disponibilità, aree destinate alla costruzione di sepolcri di famiglia (tombe romane o cappelle) in uso temporaneo per anni 99, su corresponsione dell'importo indicato nel tariffario vigente.

Nelle sepolture di famiglia può essere costruito uno speciale ossario per la raccolta dei resti derivanti dalla riduzione di salme presenti nella sepoltura stessa o provenienti da altre sepolture, purché appartengano alla famiglia del concessionario.

La concessione dell'area per la costruzione di tomba o cappella di famiglia vincola il concessionario all'esecuzione delle opere, previa presentazione del relativo progetto all'ufficio edilizia privata, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, con osservanza delle prescrizioni dell'articolo 76 del [D.P.R. N. 285/1990](#).

Può essere concessa una proroga di mesi sei per comprovati motivi.

L'inosservanza dei termini suesposti comporta la decadenza della concessione (per l'inadempienza e il vincolo subito non sarà rimborsato l'importo dell'area).

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del [D.P.R. N. 285/1990](#) e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento dell'Ufficio Edilizia Privata.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro e di tale numero dovrà esserne fatta menzione nell'atto di concessione dell'area.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

Art. 29

Uso delle sepolture private.

Il diritto d'uso delle sepolture private (tombe romane e cappelle) è riservato alle persone del concessionario e della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario quando trattasi di corporazione, istituto, ecc., salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 93 del [D.P.R. N. 285/1990](#), la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ivi compresi gli affini, fino al 4° grado. Qualora il concessionario intenda disporre in modo diverso deve darne comunicazione prima della stesura dell'atto di concessione, ove saranno riportati i titolari del diritto di sepoltura.

Il subentro avviene per successione legittima. Quando non vi siano più soggetti designati a succedere secondo le norme del codice civile, potranno essere accettate le disposizioni testamentarie.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali ha facoltà di autorizzare la sepoltura di salme di persone non appartenenti alla famiglia del concessionario che si siano rese nei confronti del medesimo particolarmente benemerenti. Questa condizione dovrà essere attestata tramite apposita dichiarazione del concessionario o suo erede ai sensi del [D.P.R. N. 445/2000](#), da conservarsi a cura dell'ufficio competente. Nella dichiarazione dovrà inoltre essere specificato dal concessionario o suo erede di avere preliminarmente informato gli altri aventi diritto ottenendone il consenso. In mancanza di tali condizioni l'ufficio competente non potrà autorizzare la sepoltura.

Art. 30

Manutenzione, canone annuo, affrancazione.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti. In questo caso il canone sarà corrisposto in ragione del numero di posti o del numero di tombe o cappelle ottenute in concessione, in relazione alle varie tipologie di lavori da effettuare. Le modalità e i tempi di corresponsione di tali oneri al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda per cinque anni al pagamento del canone relativo alla manutenzione ordinaria, il Comune provvede a dichiarare la decadenza della concessione.

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Art. 31

Apertura tombe e cappelle.

L'apertura delle sepolture private (tombe romane o cappelle) è soggetta al pagamento dei diritti previsti nel tariffario. Il versamento dei suddetti diritti dovrà essere effettuato, dal concessionario o suo erede, contestualmente alla presentazione della domanda di apertura del sito cimiteriale, sia per la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri, sia per richiedere una relazione sullo stato interno (numero di feretri presenti, condizioni generali, ecc.).

Le suddette sepolture possono, per motivi di servizio e in qualsiasi momento, essere ispezionate al loro interno dal personale del Cimitero su ordine del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

TITOLO III

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 32

Esumazioni ordinarie.

Le esumazioni ordinarie si effettuano allo scadere del periodo di rotazione, così come stabilito dall'articolo 82 del [D.P.R. N. 285/1990](#). Per il Comune di Novi Ligure il periodo di inumazione è pari a 15 anni.

Le operazioni, stabilite con ordinanza del Dirigente del Servizio ai sensi dell'articolo 107 del [D. Lgs. n. 267/2000](#), sono annunciate presso l'Albo Cimiteriale, e in prossimità del campo comune interessato, con apposito avviso da affiggersi entro il 1° novembre dell'anno precedente l'inizio dei

lavori. L'utenza, una volta presa visione della comunicazione di servizio, dovrà, come stabilito nella stessa, recarsi presso l'ufficio competente per sottoscrivere domanda di esumazione e, ove possibile, di raccolta dei resti mortali che dovranno essere collocati in apposita cassetta come previsto dall'articolo 36 del [D.P.R. N. 285/1990](#). Nel caso i parenti non ottemperino alla procedura indicata, i lavori proseguiranno nel rispetto delle scadenze del turno di rotazione e i resti mortali saranno conservati a cura del personale cimiteriale per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di esumazione. Superati detti termini, i resti mortali saranno trasferiti in ossario comune.

Le operazioni di cui al presente articolo sono a pagamento come previsto dalla [Legge n. 26 del 28.02.2001](#).

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di cremazione, i familiari delle persone decedute dopo il 1990, successivamente all'esumazione, potranno decidere di farne cremare i resti mortali o le salme non scheletrizzate. Queste ultime, quando non già destinate a cremazione, rimarranno inumate nella stessa fossa per un altro turno di rotazione (anni quindici).

Art. 33

Esumazioni straordinarie.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite solo su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Non si contemplano esumazioni straordinarie su richiesta dei privati, indipendentemente dalla brevità della data di inumazione ovvero dall'approssimarsi della scadenza del periodo di rotazione, quando le operazioni di polizia mortuaria non siano ancora state comunicate all'utenza secondo le modalità esposte all'articolo 38.

Art. 34

Modalità di esecuzione delle operazioni di esumazione e recupero suppellettili.

Le opere di esumazione possono essere attuate con l'ausilio di mezzi meccanici, rimuovendo preventivamente gli arredi funerari propri di ciascuna sepoltura che saranno smaltiti come rifiuti cimiteriali nel rispetto delle normative vigenti.

L'utenza interessata a recuperare in parte o per intero la struttura in marmo presente sul tumulo, nonché gli arredi (croci, lapidi, portafiori, ecc.), dovrà provvedere privatamente (dando incarico a una impresa di propria fiducia) comunicando tale volontà al momento della sottoscrizione della domanda di esumazione.

Saranno conservate a cura del Comune, all'interno del Cimitero, opere di pregio artistico o storico, mentre saranno restituiti ai parenti, ove richiesto, i ritratti dei defunti.

Art. 35

Estumulazioni.

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie si effettuano allo scadere del periodo di concessione o trascorsi anni venti dalla data di tumulazione, mentre le estumulazioni straordinarie si effettuano su richiesta dei parenti del defunto/a ovvero dell'Autorità Giudiziaria prima dei termini predetti.

Le estumulazioni straordinarie possono essere richieste solo ed esclusivamente per trasferire il feretro nella sua integrità in altro cimitero o in altro tumulo individuale o familiare.

Quando, a seguito di estumulazioni ordinarie, sia possibile procedere alla raccolta dei resti mortali, tali resti vanno riposti in:

- apposita cassetta di zinco se destinati ad altra sepoltura (loculo, tomba di famiglia o celletta-ossario) ove sia stata presentata formale richiesta;
- ossario comune in mancanza di richieste specifiche.

Le salme che non si trovino in stato di completa mineralizzazione, devono essere inumate in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, e il periodo di inumazione si protrarrà fino alla scadenza del periodo di rotazione del campo stesso.

TITOLO IV

ORARI E DIVIETI

Art. 36

Orario.

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario previsto con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 37

Divieti di accesso.

E' vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 14 non accompagnati da adulti;
- alle persone in palese stato di ubriachezza o che tengano comportamenti in contrasto con il decoro e lo spirito di raccoglimento che il luogo richiede;

- a gruppi di persone che intendano manifestare, dimostrare o riunirsi all'interno del Cimitero senza preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 38

Circolazione dei veicoli.

All'interno dei Cimiteri possono circolare gli automezzi, condotti dai dipendenti, necessari alla manutenzione ordinaria e all'espletamento delle mansioni necessarie al buon funzionamento degli stessi.

Possono altresì circolare mezzi di imprese private e autorizzate a svolgere lavori all'interno dei cimiteri per conto dell'Amministrazione o di privati cittadini, con esclusione dei giorni festivi e pre-festivi.

E' consentito inoltre l'ingresso di automezzi adibiti al trasporto di persone portatrici di handicap, a seguito di preventiva autorizzazione.

Art. 39

Divieti speciali.

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi e scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Servizio di Polizia Mortuaria;
- qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 40

Riti funebri.

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per collettività di defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 41

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

Sulle tombe, cappelle e nei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati preventivamente dall'ufficio edilizia privata.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe

o i passaggi attigui. Gli ornamenti di fiori recisi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque altra forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

In tutti i Cimiteri, avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, nonché eventuali interventi di diserbo.

Art. 42

Cippi.

Ogni fossa di campo comune è contraddistinta da un cippo, fornito dal Comune e installato immediatamente dopo l'inumazione, recante il numero progressivo, cognome e nome del defunto, data di nascita e di morte. I dati anagrafici dovranno essere incisi su targhetta di materiale inalterabile (art. 70 D.P.R. 285/1990).

TITOLO V

PRESCRIZIONI TECNICHE.

Art. 43

Disposizioni generali per la posa in opera di lapidi e monumenti.

Per la posa in opera di lapidi, monumenti e manufatti in campo comune, gli interessati devono presentare formale domanda all'Ufficio Edilizia Privata con allegato il progetto dell'opera, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

Il collocamento delle suddette opere non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla data dell'inumazione della salma per consentire l'assestamento del terreno. In tale periodo è consentita la sola installazione del cippo di cui all'articolo 41 del presente Regolamento, con l'esclusione di ogni altro tipo di impianto provvisorio.

Art. 44

Lastre dei colombari e delle cellette ossario.

I colombari e le cellette ossario devono essere chiusi con lastre di marmo fornite dal Comune esclusivamente in occasione della prima sepoltura.

Le iscrizioni e gli arredi da apporre sulle lastre suddette sono a carico del concessionario della sepoltura.

Sono ammessi portafiori in marmo, bronzo o altro metallo (esclusi il ferro e la ghisa) con una sporgenza massima di cm. 12 dalla lastra.

TITOLO VI

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 45

Accesso al Cimitero.

I lavoratori di imprese private che accedono nell'area cimiteriale per eseguirvi opere di manutenzione straordinaria sui sepolcri ovvero nuove costruzioni, devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria o deposito cauzionale, relativamente agli eventuali danni a cose o a persone causati durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune. Per le semplici riparazioni, puliture di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 46

Responsabilità.

I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 47

Recinzione aree - materiali di scavo.

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere i materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 48

Introduzione e deposito di materiali.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 49

Orario di lavoro.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 50

Regolamentazione per commemorazione dei defunti.

Il Dirigente, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 51

Vigilanza.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

Art. 52

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Capo II

Imprese di onoranze funebri.

Art. 53

Funzioni e licenza.

Le Imprese di Onoranze Funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- fornire feretri e relativi accessori;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le Imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo o equipollente ai sensi del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114](#), qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari.

Art. 54

Divieti.

E' fatto divieto alle Imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VII

Capo I

Benemeriti - Mappa - Registro giornaliero operazioni - Schedario defunti e scadenziario.

Art. 55

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme, ceneri o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 56

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

Il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del [D.P.R. n. 285/1990](#); inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra nonché l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero araldico portato dal cippo;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero;

- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, traslazione di cadaveri, ceneri o resti mortali.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 57

Schedario dei defunti.

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il Servizio di Polizia Mortuaria, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura.

Art. 58

Scadenziario delle concessioni.

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie e disposizioni finali.

Art. 59

Concessioni pregresse.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 60

Cautele.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (tombe, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc. o la costruzione di tombini edicole monumenti ecc. si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 61

Dirigente responsabile del servizio.

Ai sensi dell'articolo 107 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), spetta al Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Art. 62

Immemoriale.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti la presenza in archivio dei relativi atti di concessione o la documentazione rilevata risulti insufficiente a dare giustificazione di una data situazione creatasi diacronicamente e per la quale sorga il sospetto dell'esistenza di ulteriori documenti non più rintracciabili negli archivi, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale. In tali casi sarà condotta una ricerca nei registri delle sepolture cimiteriali per attestare l'uso continuativo di un sepolcro da parte di una determinata famiglia. L'istituto, pertanto, prenderà atto dell'esercizio fatto di un diritto, pur in assenza di titolo.

Art. 63

Norma finale e di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di polizia mortuaria approvato con [D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285](#), alla [Legge 30 marzo 2001, n. 130](#), alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 e alla Legge Regionale 9 dicembre 2003, n. 33.